

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 luglio 2020, n. 123
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016, in favore della Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini, 51 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune di Cerignola(FG) loc. "Tre Santi – Posta Crusta" e relative opere di connessione in rete in cavo a 30 KV interna al parco; stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kv tra stazione condivisa e la sezione a 150 KV della nuova stazione 380/150 di Cerignola.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Rilevato che:

alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini, 51 con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune di Cerignola(FG) loc. "Tre Santi – Posta Crusta" e relative opere di connessione in rete in cavo a 30 KV interna al parco; stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kv tra stazione condivisa e la sezione a 150 KV della nuova stazione 380/150 di Cerignola, notificata alla società con prot. 781 del 3.3.2017.

alla Società Naonis Wind S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 26 giugno 2017 e

con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 85 del 27 luglio 2017, proroga di inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine al 3 settembre 2018.

alla Società Naonis Wind S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 18 settembre 2018 e con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 155 del 15 ottobre 2018, proroga di inizio lavori di ulteriori ventiquattro mesi ai sensi dell'ex art. 22 lett. a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, fissando il nuovo termine al 3 settembre 2020.

la società Naonis Wind S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 25.05.2020 – 0003736 ha formulato, richiesta di una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 85/2016, per le seguenti motivazioni:

“1) Il modello di aerogeneratore relativo al progetto autorizzato è oggi tecnicamente superato; si pone la necessità di un aggiornamento, da attuarsi ai sensi dell'art. 7 della LR 25/2012 (PAS), a una nuova e più evoluta generazione di aerogeneratori disponibili sul mercato, anche in funzione dell'adeguamento al Regolamento (UE) 2016/631, che istituendo un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione degli stessi alla rete, a reso necessaria da parte di TERNA la modifica dell'Allegato 17 del Codice di Rete Italiano, a cui le turbine di progetto attuali non risultano conformi.....”

“2) L'entrata in vigore della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto 18/2020, con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti in scadenza e nello specifico, modificando l'art. 103, comma 2, è stato stabilito che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e Atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Sebbene i termini di inizio e fine lavori che qui ci occupano non rientrino nello specifico periodo di proroga automatica, ex lege, sono innegabili ed oggettive le ripercussioni negative della crisi sanitaria da COVID-19 sulle attività della società e ritenuto che non è ad oggi possibile escludere che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sia ulteriormente procrastinata rispetto al 31 luglio 2020, in ragione dell'andamento della pandemia Covid-19, la società su riserva la presentazione di una ulteriore istanza ove lo stato di emergenza dovesse essere ulteriormente prorogato.....”

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 85/2016:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la n. 73 del 26 giugno 2017 e con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 85 del 27 luglio 2017, di proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.
- che la Determinazione Dirigenziale n. 123 del 18 settembre 2018 e con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 155 del 15 ottobre 2018, proroga di inizio lavori ai sensi dell'ex art. 22 lett. a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di proroga era previsto entro il 19.04.2020;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 03 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n AOO_159 – 25.05.2020 – 0003736, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune di Cerignola(FG) loc. "Tre Santi – Posta Crusta" e relative opere di connessione in rete in cavo a 30 KV interna al parco; stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kv tra stazione condivisa e la sezione a 150 KV della nuova stazione 380/150 di Cerignola.

di concedere una proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 03 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo Telematico
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sulla Sezione Trasparenza del portale istituzionale regionale

Sarà trasmesso:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Cerignola;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta